



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni	- Presidente
dott. Luigi Pagliuca	- Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti	- Giudice

nel procedimento n. 267/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Racocceanu Iulian (cod.fisc. RCCLNI69A17Z129P)

Buciuman Nadia (cod.fisc. BCMNCR77P49Z129Z)

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto in data 27.9.2024 (come integrato in data 24.10.24) dai sopra indicati ricorrenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residente in Bovolone (Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che i ricorrenti sono coniugi e, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, il loro sovraindebitamento ha una chiara origine comune (derivante dal mutuo fondiario contratto con Unicredit per l'acquisto dell'abitazione familiare nel 2006, che i ricorrenti non sono più riusciti a rimborsare ed in relazione al quale, al netto di quanto ricavato all'esito della procedura esecutiva sull'immobile, residua oggi un debito verso Prisma SPV di euro 112.044,00, che costituisce oggi la quasi totalità dell'indebitamento di entrambi i coniugi). L'istanza è quindi stata legittimamente



presentata in modo congiunto da tutti i ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari, disposizione che – nel testo come modificato dal Dlgs 136.24 (c.d. correttivo ter) – opera oggi espresso riferimento anche alla liquidazione controllata, chiarendo quindi definitivamente che la relativa disciplina è applicabile anche a tale procedura (come, peraltro, già ritenuto precedentemente dalla prevalente giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale);

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio di ogni ricorrente. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle due procedure, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che i ricorrenti hanno prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la loro qualità di persone fisiche non esercenti attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Francesca Malfatti la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione



che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori. Va poi evidenziato che, dopo il deposito del ricorso (in data 27.9.24), è entrato in vigore (in data 28.9.24) il Dlgs 136/24 (c.d. *correttivo ter*) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata *"pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente"*. Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche *"le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"*, nonché contendere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che *"è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*. Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene già un intero capitolo, intitolato *"cause e genesi dell'indebitamento"*, in cui sono illustrate la genesi del sovraindebitamento ed il ruolo avuto dai debitori rispetto a tale genesi. Con l'integrazione della relazione del 25.10.24 (a seguito di richiesta del Giudice del 7.10.2024) è stata illustrata anche la capacità reddituale dei ricorrenti nel corso del tempo ed è stata specificata la destinazione di un prestito contratto dalla Buciuman nel 2019.

Sempre in risposta al provvedimento del Giudice del 7.10.24, il gestore ha poi verificato in modo puntuale la attendibilità delle spese esposte dai ricorrenti per il mantenimento familiare e, soprattutto, ha ricostruito la capacità reddituale prospettica dei coniugi sulla base dell'entità dei redditi contratti nel 2024 (quindi dei dati più aggiornati ed attendibili), giungendo quindi ad attestare la effettiva possibilità per le procedure di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura (che sono state anch'esse puntualmente indicate).

La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento. Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che *"è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*);

rilevato che entrambi i ricorrenti – in quanto da sempre lavoratori dipendenti - non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come comprovato documentalmente e verificato anche dal gestore della crisi, gli stessi risultano gravati da ingenti debiti scaduti ed esigibili (euro 114.628,00 il



Racoceanu; euro 129.700,00 la Buciuman) a cui non possono far fronte con i loro redditi da stipendio (euro 1.500/1.600,00 mensili circa il Racoceanu; euro 2.000,00 mensili circa la Buciuman, tenendo conto anche dell'entrata a titolo di assegno unico per i figli), tenuto conto anche dei costi da sostenere per il mantenimento proprio e del nucleo familiare (di cui fanno parte tre figlie conviventi e a carico dei genitori) come più avanti quantificato. Il solo Racoceanu è poi intestatario delle due autovetture utilizzate per gli spostamenti, di risalente immatricolazione ed il cui valore complessivo (in base alle stime prodotte) è pari ad euro 6.629,00. E' perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro non dovranno più essere operate le trattenute stipendiali mensili a favore di Prexta spa (a carico della sola Buciuman, per cessione volontaria del quinto dello stipendio a fronte dell'erogazione di un finanziamento) ed a favore di Prisma SPV srl (a carico di entrambi i coniugi, in forza di assegnazione di credito da parte del GE all'esito di procedura esecutiva immobiliare presso terzi, in relazione al debito per il mutuo contratto nel 2006).

Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva immobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitor debitoris*. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione



dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal *correttivo ter*), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Inoltre, l'art. 272, c. 3bis CCII (introdotto dal *correttivo ter*) prevede oggi espressamente che sono compresi nel patrimonio da liquidare anche i beni sopravvenuti sino al momento della esdebitazione. Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe un'inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par conditio creditorum* e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.

Il reddito a disposizione e da considerare è quindi pari (come risulta dalla verifica operata dal gestore e di cui all'integrazione in data 24.10.24) ad **euro 1.500/1.600,00 mensili**, (per 13 mensilità) quanto al Racocanu e ad **euro 2.000,00 mensili** (considerando anche l'assegno unico per i figli, attualmente pari ad euro 670,00 mensili) quanto alla Buciuman (per 13 mensilità, salvo che per la parte relativa all'assegno unico erogata per solo 12 mesi);

rilevato che i ricorrenti hanno esposto spese per il mantenimento proprio e del nucleo familiare (come detto composto anche da tre figlie a carico) per complessivi di **euro 3.100,00** mensili importo che, all'esito delle puntuali verifiche operate dal gestore della crisi, può ritenersi congruo (invero nell'integrazione del 24.10.24 il gestore, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, ha verificato che per il mantenimento familiare è necessaria una spesa media di euro 3.000,00 mensili, che ha arrotondato ad euro 3.100,00 per tener conto di eventuali spese impreviste).

Tale spesa di mantenimento va poi ripartita proporzionalmente tra i due ricorrenti tenendo conto dell'entità dei rispettivi redditi e quindi, in concreto, nella misura di **euro 1.400,00** a carico del Racocanu e di **euro 1.700,00** a carico della Buciuman.

In tali importi, pertanto, va quantificata la quota di stipendio che ciascun ricorrente potrà trattenere per sé per 12 mensilità, sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente gli importi di cui sopra per 12 mesi; intero importo della tredicesima mensilità) dovrà invece essere corrisposto al liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori;



ritenuto che al fine di garantire che le somme eccedenti i limiti di cui al punto precedente siano effettivamente incamerate dalle singole procedure per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente per ciascuna delle due procedure; 2) va ordinato al datore di lavoro di ciascun ricorrente di versare sul conto della relativa procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto a ciascun ricorrente per stipendio eccedente il limite mensile come sopra determinato, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sui predetti conti correnti dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della singola procedura liquidatoria;

rilevato che ogni scelta in merito alla liquidazione (o meno) delle vetture di proprietà della ricorrente Buciuman (Volkswagen Golf TG EX 936 GV; Nissan Note TG EB363WP) è rimessa al liquidatore e dovrà essere assunta nel programma di liquidazione. Tuttavia, posto che tali vetture sono necessarie ai ricorrenti per i loro spostamenti (che, altrimenti, dovrebbero avvenire con mezzi pubblici, con incremento dei costi per il sostentamento), ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. e) in questa sede gli stessi possono essere autorizzati ad utilizzarle, in attesa delle determinazioni del liquidatore circa la loro destinazione;

considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal *correttivo ter* (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al singolo ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la relativa procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;



considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore (in relazione a ciascuna procedura) è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito e della tredicesima fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore per entrambe le procedure possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal *correttivo ter*:

- 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra i debitori e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto. Inoltre, trattandosi di procedura familiare, ai sensi dell'art 66, c. 5 CCII dovrà essere liquidato un unico compenso per entrambe le procedure, che dovrà essere ripartito tra i due ricorrenti in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno;



- 2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- 3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
- 4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 66, c. 1 e 270 CCII

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di
 - **Racoceanu Iulian (cod.fisc.RCCLNI69A17Z129P)**, nato a Costanza (Romania) il 17.1.1969 e residente in Bovolone (Vr), vai Don. F.Accordi, n.33;
 - **Buciuman Nadia (cod.fisc. BCMNCR77P49Z129Z)**, nata a Baia Mare (Romania) il 9.9.1977 residente in Bovolone (Vr), vai Don. F.Accordi, n.33;
- 2) Nomina Giudice Delegato il **dott. Luigi Pagliuca**;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. **Francesca Malfatti**;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
- 6) Visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII autorizza i ricorrenti a continuare ad utilizzare le vetture Volkswagen Golf TG EX936GV e Nissan Note TG EB363WP, in attesa delle determinazioni del liquidatore circa la loro destinazione;
- 7) Dà atto che per effetto dell'apertura delle presenti procedure di liquidazione ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza ai datori di lavoro dei ricorrenti (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sullo stipendio a favore di Prisma SPV srl (a carico di entrambi i ricorrenti) e di Prexta spa (a carico della sola Racoceanu Nadia), sicché i datori di lavoro dovranno versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore del singolo ricorrente e della singola procedura secondo quanto appresso specificato;
- 8) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dei seguenti importi mensili (per 12 mensilità):
 - quanto a **Racoceanu Iulian** euro **1.400,00**;
 - quanto a **Buciuman Nadia** euro **1.700,00**;Il tutto con obbligo di entrambi i ricorrenti di mettere a disposizione del liquidatore il reddito mensile (per 12 mesi) eccedente tale limite, l'intera tredicesima mensilità, nonché



ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 9) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente per ogni singola procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti le quote di reddito sopra determinate, le tredicesime ed ogni altra somma di pertinenza di ciascuna procedura;
- 10) ordina ai datori di lavoro di Racocanu Iulian e di Buciuman Nadia di versare sul conto corrente della pertinente procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite sopra indicato per ciascun debitore, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);
- 11) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per tutte le procedure;

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal D.lgs. 136/24 (c.d. *correttivo ter*);

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore alleggerà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC

Verona, 30.10.2024

Il Giudice rel

Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Pier Paolo Lanni



Sent. n. 242/2024 pubbl. il 31/10/2024

Rep. n. 248/2024 del 31/10/2024

Copia conforme analogica estratta dal fascicolo telematico
iscritto al nr. 69/2024 liquidazione controllata cci BUCIUMAN Nadia Crinuta
nr. 70/2024 liquidazione controllata cci RACOCEANU Iulian
Verona, 31/10/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Annenio)

Irene



